

Settore Tecnico
Circolare n. 7
Prot. n. 2097/2017rm

Roma, 06 luglio 2017

Agli Organi di Giustizia

E p. c, Al Consiglio Federale

Loro sedi

OGGETTO: Integrazione art. 1.3. bis del Regolamento dell'Attività Sportiva Federale

Il Consiglio Federale, in considerazione dell'inquadramento dei giudici federali di livello "I" vincitori della procedura di concorso e della volontà di nominarli a partire dai prossimi Campionati Italiani Assoluti in programma a Rimini, delibera l'introduzione dell'art. 1.3. bis nel regolamento dell'Attività Sportiva Federale che recita come segue:

"Dal momento dell'inquadramento a giudice federale, anche se in corso di stagione sportiva, non si applica l'art. 1.3 del RASF in tema di incompatibilità trovando comunque applicazione l'art. 9 del Regolamento del Settore Arbitrale Federale. Permane comunque la compilazione, per ogni competizione sportiva, del modulo etico e deontologico."

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppina Mattioli

